

SANGUINETTI... per cui gli uni sieno semplicemente consiglieri, e gli altri consiglieri ed ispettori, ma avete un Consiglio che è legalmente, necessariamente costituito in forza della legge di tutti quanti gl'ispettori.

Or bene, quando la legge ammette eleggibili i consiglieri, o vuole ammettere gl'ispettori o nessuno. In quest'ultimo caso l'articolo della legge sarebbe pienamente inutile. Ora potete voi credere che la legge abbia voluto ammettere come eleggibili consiglieri non esistenti? Io la ragiono a questo modo: non mi preoccupo del fatto se l'ufficio d'ispettore sia amministrativo o non lo sia. La legge non volle escludere in genere gl'impieghi che avessero annesso un qualche ufficio amministrativo.

Infatti avete i colonnelli che coprono gli uffici amministrativi e militari; e per questo non sono essi più eleggibili? Avete degli ufficiali eletti, che compiono (perchè comandati) gestioni di uffici amministrativi, tali sono gli ufficiali del Genio, i generali che sono direttori generali nel Ministero. Diventano essi ineleggibili per questo? Dunque, comunque sia la cosa, sia l'ufficio di qualsiasi natura, quando la legge lo dichiara eleggibile, è eleggibile. La legge dichiara eleggibile il consigliere appartenente al Consiglio dei lavori pubblici; qualunque sieno le sue attribuzioni egli deve essere eleggibile. In sostanza, l'antico Consiglio dei lavori pubblici, che si chiamava *Consiglio dei ponti e strade* non ebbe altro mutamento senonchè nel nome; nella sostanza è identico, è lo stesso.

La Camera ha tenuto sempre, salva l'eccezione dell'anno scorso, per eleggibili questi impiegati, ed anche, con l'ultimo voto, per lo Spurgazzi ammise la elezione; dunque, dico, deve scomparire il penultimo precedente, che non ammise la elezione.

Per questi motivi, io voto per la eleggibilità di questi due eletti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

CADOLINI. Ho chiesto la parola solamente per fare osservare alla Camera, che il precedente ricordato dall'onorevole Sanguinetti non calza al caso di cui si tratta, e sta anzi contro di lui. Andate a vedere quella discussione, e troverete che tutti gli oratori che sostennero la convalidazione della elezione del signor Spurgazzi, la sostennero fondandosi sul fatto che egli era segretario generale del ministro dei lavori pubblici.

È vero che è ispettore (così essi argomentavano), ma anzitutto è segretario generale, e come tale dovete ammetterlo nella Camera; e per questo motivo fu ammesso. Dunque io non aggiungo di più. Chi vuol tener conto di questi schiarimenti, vedrà benissimo come l'argomentazione dell'onorevole Sanguinetti sia priva di ogni fondamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Avitabile.

AVITABILE. Io sarei lietissimo di vedere nel Parla-

mento persone che hanno le qualità degli onorevoli Possenti e Biancheri, ma sopra alle persone sta la legge, la quale nel riscontro deve essere ristrettivamente interpretata. Si tratta di eccezioni che non possiamo estendere oltre ai casi dalla legge stessa prescritti: vediamo quindi, se il comma 7 dell'articolo 97 della legge elettorale possa essere applicabile all'attuale Consiglio superiore dei lavori pubblici: le parole colle quali la legge sancisce l'eccezione suonano così:

« Dei professori ordinari delle regie Università, o degli altri pubblici istituti; dei membri dei Consigli superiori della pubblica istruzione e di sanità, del *Congresso permanente di ponti e strade*, e del Consiglio delle miniere. »

Prego la Camera di riflettere alle espressioni della legge: *Congresso permanente di ponti e strade*, per quindi vedere se per le sue attribuzioni e la qualità dei suoi membri può paragonarsi all'attuale Consiglio superiore dei lavori pubblici stabilito colla legge del 1859.

Colla patente 19 marzo 1816 si è stabilito un Consiglio permanente di acque e strade, il quale esaminava i progetti dei lavori pubblici che si facevano in tutto lo Stato, ed i suoi membri erano determinati e fissi.

Oltre a questo Consiglio però con la patente del 3 maggio 1816 venne stabilito un Consiglio superiore dei lavori pubblici. Resta però fissato che i Consigli erano due: uno il permanente, e l'altro il superiore, che era quello che definitivamente approvava le opere che si dovevano eseguire.

Questi due Consigli hanno avuto vita sino al 1859, epoca in cui venne la nuova legge dei lavori pubblici, ed è da rimarcarsi che nel regolamento del 1825, mentre si mantenevano questi due Consigli, si stabilivano quali erano le diverse attribuzioni ed obblighi, tra le quali è rimarchevole che i membri del Consiglio permanente avevano obbligo di residenza nella capitale dello Stato, ed esercitavano le sole funzioni di membri del Consiglio permanente. Il Consiglio superiore poi si riuniva in determinate epoche dell'anno per sanzionare i progetti che erano stati esaminati dal Consiglio permanente.

Colla legge del 1859 si organizzò diversamente il Genio civile, si crearono le direzioni del Genio civile in ciascuna provincia, di tal che non è stato più necessario il Consiglio permanente, propriamente detto, ma un Consiglio superiore soltanto per approvare definitivamente i progetti che venivano dalla direzione del Genio civile.

In effetto l'articolo 63 del regolamento del 1825 si esprime nei seguenti termini: « non potrà mandarsi ad esequimento alcun progetto concernente le acque, i ponti, le strade reali e provinciali ed i pubblici edifici posti sotto la superiore ispezione della regia Segreteria di Stato per gli affari interni, se prima non sarà stato sottomesso all'esame del Congresso permanente